



Bruxelles, 22.6.2017

C(2017) 4295 final

*On. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
IT - 00186 Roma*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il suo parere motivato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose {COM(2016) 750 final}.

La proposta mira ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e pertanto è parte del processo di adeguamento dell'acquis dell'Unione europea al nuovo quadro legislativo stabilito dal trattato.

La Commissione rammenta che il quadro giuridico esistente a livello dell'Unione europea per le bevande spiritose assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico mediante le definizioni dei prodotti, le norme in materia di etichettatura e le disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche per tali bevande. La proposta non mira a cambiare questo stato di cose.

Oltre all'allineamento del regolamento al TFUE, la proposta si limita ad introdurre modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'Unione europea. Modifiche di struttura e formulazione sono state introdotte per semplificare le norme e migliorarne la leggibilità, in linea con l'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione. Inoltre, la proposta sostituisce le attuali procedure per la

¹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure, sul modello di quelle più esaustive e ben collaudate che si applicano ai prodotti agricoli e alimentari.

Il Senato della Repubblica ritiene che la Commissione abbia ecceduto i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE, in quanto in varie disposizioni della proposta, come il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale, riguarderebbero elementi "essenziali" dell'atto legislativo. Il Senato della Repubblica ha affermato che sarebbero stati violati i principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Commissione prende in seria considerazione le riserve espresse dal Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione tiene a sottolineare che la proposta in parola rappresenta un allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 al trattato. In quanto tale, mantiene le stesse norme sostanziali che, nell'ambito del quadro attuale, garantiscono la libera circolazione delle bevande spiritose nel mercato unico, un livello elevato di protezione dei consumatori, la trasparenza del mercato e condizioni eque di concorrenza tra i produttori, nonché la tutela della reputazione eccellente che le bevande spiritose europee hanno conquistato nell'Unione e sul mercato mondiale. Tali norme riguardano le definizioni dei prodotti, l'etichettatura e le disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose. Esse naturalmente comportano un elevato livello di armonizzazione, che la proposta della Commissione mantiene perché altrimenti l'obiettivo fondamentale in gioco non potrebbe essere garantito. La Commissione ritiene inoltre che con la manutenzione del livello attuale di armonizzazione tali obiettivi siano stati trattati nel modo più efficiente e soddisfacente possibile, pur lasciando, nel contempo, il più ampio margine possibile all'adozione di decisioni a livello nazionale.

In effetti, il ruolo degli Stati membri in questo quadro armonizzato rimane di fondamentale importanza. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, della definizione e applicazione delle norme procedurali in materia di protezione delle indicazioni geografiche, dell'adozione delle misure necessarie per assicurare i controlli e le verifiche e del necessario scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per l'attuazione del regolamento.

I poteri della Commissione contenuti nella proposta non corrispondono a quelli sanciti dal regolamento (CE) n. 110/2008. Sono stati interamente riformulati a norma degli articoli 290 e 291 del TFUE. Nella proposta, i poteri sono infatti suddivisi tra atti delegati e atti di esecuzione e sono inoltre precisamente inquadrati.

In particolare, l'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Inoltre, la convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati², stabilisce alcuni criteri per disciplinare i poteri delegati in base ai quali, ad esempio, ciascun atto legislativo che effettua una delega deve delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.

² COM(2015) 216 final, del 19 maggio 2015.

I poteri delegati previsti dalla proposta in parola rispettano tali criteri e sono caratterizzati da maggior precisione.

Così, l'attuale ampia facoltà di modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 mediante una procedura di regolamentazione con controllo, per esempio, diventa l'articolo 5 della proposta, contenente disposizioni dettagliate che definiscono con precisione il potere della Commissione di apportare determinate modifiche agli allegati dell'atto legislativo a condizioni specifiche.

Tale rigida definizione dei poteri si riscontra in tutti i capi della proposta. Ad esempio, per quanto riguarda l'etichettatura, ai sensi della normativa vigente i poteri della Commissione coprirebbero tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento, adottate secondo la procedura di regolamentazione. Nella proposta, invece, i poteri della Commissione sono suddivisi fra atti delegati e atti di esecuzione. In particolare, l'articolo 16 definisce esattamente i poteri delegati della Commissione in questo campo e le condizioni a cui sono subordinati. Per quanto riguarda il capitolo sulle indicazioni geografiche, va anche osservato che i conferimenti di competenze in materia di norme procedurali corrispondono a quelli del regolamento (UE) n. 1151/2012.

La Commissione ritiene che i poteri delegati previsti dalla proposta, oltre a non vertere su elementi non essenziali dell'atto legislativo, rispondano al livello di tecnicità della materia in oggetto. La tecnicità degli ambiti soggetti ai poteri delegati è sottoposta a un gruppo di esperti e consente una reazione rapida dell'Unione che è necessaria, ad esempio, in caso di nuovi sviluppi delle norme internazionali, di esigenze dei consumatori o dell'innovazione dei prodotti, per applicare rapidamente ai nuovi prodotti prescrizioni tecniche uniformi. In tal modo, i poteri delegati sono fondamentali per mantenere la competitività e la reputazione eccellente delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e garantire un elevato livello di informazione e di protezione dei consumatori.


Pertanto, la Commissione considera che i poteri delegati proposti sono in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e in grado di tutelare il settore e i consumatori.

In risposta ai commenti di natura più tecnica espressi nel parere motivato, la Commissione si pregia di rimandare il Senato della Repubblica all'allegato della presente lettera.


Le considerazioni che precedono e quelle sviluppate nell'allegato fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere motivato del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati avviati con i colegislatori e alimenterà tali discussioni.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione attende con interesse di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

A stylized handwritten signature consisting of a large, bold 'F' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*

A cursive handwritten signature that reads 'Phil Hogan'.

*Phil Hogan
Membro della Commissione*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente tutte le singole eccezioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere motivato e si prega di fornire i seguenti chiarimenti.

La Commissione desidera sottolineare che ritiene le indicazioni geografiche utili strumenti che consentono ai produttori di proteggere dalle imitazioni l'unicità di nomi di prodotti. Quello delle bevande spiritose è un settore strategico per le indicazioni geografiche dell'UE. La proposta mantiene tutte le norme sostanziali e le specificità delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose. Sarebbero modificate solo le procedure di registrazione, modifica, cancellazione e opposizione. Tali procedure sono state rese più trasparenti, meno onerose e più coerenti con gli altri settori delle indicazioni geografiche nell'Unione europea. La coerenza tra i settori delle indicazioni geografiche è di particolare importanza per i negoziati internazionali.

Per quanto riguarda i tempi di esame da parte della Commissione, l'articolo 23 della proposta stabilisce che la Commissione esamini con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve e che detto esame debba essere effettuato entro un termine di 12 mesi. La procedura di registrazione è quindi definita nel tempo.

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche preesistenti, l'articolo 34 della proposta dispone che le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 siano automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del nuovo regolamento. Lo stesso articolo conferisce inoltre alla Commissione il potere di cancellare, di propria iniziativa e per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento, la protezione di indicazioni geografiche preesistenti se non soddisfano la definizione di indicazione geografica di bevanda spiritosa. Si tratta della conseguenza logica di tutta questa operazione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008. Attualmente, il potere di cancellare la protezione di un'indicazione geografica preesistente che non risponde alla definizione di indicazione geografica di bevanda spiritosa deriva dall'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Le delimitazioni della zona geografica e le modalità di produzione rimangono competenze degli Stati membri e dei produttori. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, alla Commissione è unicamente conferito il potere di adottare atti delegati riguardanti i criteri aggiuntivi utilizzati dagli Stati membri per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica. Tali criteri, deroghe e restrizioni possono essere adottati solo per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata.

Per quanto riguarda le decisioni di rigetto della Commissione, è noto che, prima di adottarle la Commissione ha la prassi di informarne lo Stato membro interessato e avviare un dialogo sostanziale con quest'ultimo per offrirgli la possibilità di rimediare all'esito negativo dell'esame effettuato dalla Commissione.

Per quanto concerne la raccomandazione di rendere obbligatoria l'indicazione del periodo di invecchiamento nei documenti telematici di accompagnamento, al fine di migliorare la tracciabilità delle bevande spiritose, nonché la denominazione di vendita del prodotto e la sua origine, la Commissione non vi si opporrebbe se i colegislatori giungessero a un accordo in tal senso. Tuttavia, la Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 12 della proposta, l'indicazione dell'origine delle bevande spiritose non è obbligatoria. Sarebbe invece opportuno indicare sui documenti telematici di accompagnamento la natura delle materie prime utilizzate per la produzione della bevanda spiritosa. Si avrebbe così un'ulteriore indicazione sulla conformità della denominazione di vendita al disciplinare di produzione determinato per ciascuna categoria di bevande spiritose.

Per quanto concerne la raccomandazione di eliminare la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della proposta, che consente di associare l'uso di denominazioni di vendita per bevande spiritose a termini quali "aroma" o simili, la Commissione sottolinea che, ai sensi del primo comma del medesimo paragrafo, ciò è vietato per le bevande che non soddisfano i requisiti delle pertinenti categorie di cui all'allegato II, parte I, o in riferimento alle pertinenti indicazioni geografiche. Il secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 5, consente di associare le denominazioni di vendita (ma non le indicazioni geografiche) completate dal termine "aroma", o da qualsiasi altro termine simile, per designare aromi che imitano una bevanda spiritosa esclusivamente in relazione a prodotti alimentari diversi dalle bevande. Tale disposizione è intesa a rispecchiare una situazione di fatto (il "gelato al rum" e il "cioccolato al whisky" non contengono necessariamente rum o whisky, bensì aromi utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari).

Per quanto concerne la raccomandazione di mantenere le nozioni applicabili alle definizioni delle bevande spiritose di cui all'allegato II della proposta integralmente in linea con quelle attualmente in vigore, la Commissione non ha inteso modificare le norme che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e prenderà in esame la questione.

Infine, per quanto riguarda la raccomandazione di assicurare un'informativa ampia e complessiva ai consumatori nell'ambito di tutte le fasi di commercializzazione delle bevande spiritose, si sottolinea che la questione non rientra nel campo di applicazione della proposta, bensì del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, di tale regolamento, l'indicazione di un elenco di ingredienti o una dichiarazione nutrizionale non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume. Al riguardo, la Commissione, in una relazione recentemente trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio³, esamina tale deroga e conclude che "considerato che a partire dal 13 dicembre 2016 la dichiarazione nutrizionale è diventata obbligatoria per la stragrande maggioranza degli alimenti preimballati, la situazione particolare delle bevande alcoliche è adesso ancora più rilevante" e invita "l'industria a rispondere alle aspettative dei consumatori e a presentare entro un anno dall'adozione della presente relazione una proposta di autoregolamentazione

³ Relazione sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche COM(2017) 58/3, adottata dalla Commissione l'8 marzo 2017.

riguardante l'intero settore delle bevande alcoliche. [...] Nel caso in cui dovesse considerare insoddisfacente l'approccio di autoregolamentazione proposto, la Commissione avvierà una valutazione d'impatto per esaminare le ulteriori opzioni disponibili".